



Città di Martina Franca
Provincia di Taranto
Settore V – Servizi alla Persona

**CAPITOLATO SPECIALE ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI
CON DISABILITA' RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE TA/5
COMPRENDENTE I COMUNI DI MARTINA FRANCA E DI CRISPIANO**

SOMMARIO

ART. 1 – DEFINIZIONI	3
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO	3
ART. 3 – FINALITÀ	3
ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE ED UBICAZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 5 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO - IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO E IMPORTO A BASE D’ASTA.....	4
ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	5
ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	11
ART. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI.....	11
ART. 17 – ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE	12
ART. 18 – CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI.....	12
ART. 19 – ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.....	12
ART. 20– SUBAPPALTO	14
ART. 21– MODALITÀ DI PAGAMENTO	14
ART. 22 – CONTRATTI ATTUATIVI DELL’ACCORDO QUADRO.....	15
ART. 23 – INADEMPIMENTI E PENALI	15
ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	15
ART. 25 – ESECUZIONE IN DANNO	16
ART. 26 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
ART. 27 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	17
ART. 28 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	17

ART. 1 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato si intende per:

- a) **Accordo quadro**: l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti richiamati, concluso tra il Comune di Martina Franca, quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale TA/5 e l'Operatore economico risultato Appaltatore del servizio, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti attuativi che saranno stipulati per tutta la durata dell'accordo quadro.
- b) **Capitolato speciale**: il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di erogazione del servizio oggetto dell'accordo quadro.
- c) **Contratto attuativo**: il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell'Accordo Quadro accordo, sottoscritto dall'Amministrazione richiedente e dall'Appaltatore che dettaglia almeno:
 - Tipologia e quantità delle prestazioni
 - Periodo di esecuzione
 - Luogo di esecuzione

ART. 2 – OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

1. Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. dell'art. 59, comma 3 e degli artt. 127 e 128 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della gestione del servizio di **assistenza specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità**, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del territorio dell'Ambito Territoriale TA/5 comprendente i comuni di Martina Franca e di Crispiano, ed eventualmente quelle di altri Comuni limitrofi, segnalati dal Servizio di Integrazione Scolastica del CAR n. 5 dell'ASL - Dipartimento di Assistenza Riabilitativa Territoriale - in attuazione dell'Obiettivo di servizio della scheda A) , intervento B.3 "Sostegno socio-educativo scolastico" del Piano Sociale di Zona , nei limiti delle disponibilità economiche e finanziaria, mediante contratti attuativi – ordinativi.
2. Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il servizio oggetto del presente accordo quadro non è suddiviso in lotti funzionali, attesa l'omogeneità delle prestazioni connesse al medesimo e ritenuto che un frazionamento non consentirebbe una miglior funzionalità, fruibilità e fattibilità della prestazione nonché una efficienza gestionale che, al contrario, si ravvisa in un affidamento a lotto unico.

85311200-4 (Servizi di assistenza sociale per disabili)

3. Il presente capitolato speciale reca, pertanto, la disciplina del presente accordo quadro, definendo le clausole fondamentali dei contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in modo particolare il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato, la tipologia delle prestazioni affidabili e le relative specifiche tecniche di esecuzione.
4. Con la sottoscrizione dell'accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno dettagliatamente indicate, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità del medesimo accordo ed alle condizioni discendenti dal presente Capitolato.

ART. 3 – FINALITÀ

1. I servizi oggetto della presente procedura sono disciplinati dalla legge 104/92 che riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali : la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt.12,13,14,15,16 e 17)
2. L'assistenza specialistica riveste carattere educativo, integrandosi con le attività didattiche

previste dal Piano Educativo Individualizzato. Il servizio è finalizzato a favorire l'inserimento e l'integrazione degli allievi con disabilità in ambito scolastico, la socializzazione, lo stimolo individuale, la conquista dell'autonomia personale e la partecipazione attiva alle attività didattiche (comprese eventuali visite guidate che si svolgano entro l'orario scolastico).

3. Come previsto dall'art. 92 del Reg.Reg. n. 4/2007 detti servizi sono tesi a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio.
4. Nell'ambito dell'appalto possono essere altresì previste prestazioni di sostegno socio-educativo scolastico specifiche ed aggiuntive in favore di alunni con disturbo dello spettro autistico, finanziate da eventuali e specifiche risorse assegnate all'Ambito di Martina Franca da parte della regione a valere sulle risorse di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE ED UBICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del territorio ed eventualmente quelle di altri Comuni limitrofi, in cui sono presenti alunni diversamente abili residenti nei Comuni di Martina Franca e di Crispiano che necessitano dell'assistenza specialistica.

Attualmente sono da considerare gli Istituti Comprensivi nel comune di Martina Franca (attualmente n. 5), e di Crispiano (attualmente n. 2) ed eventuali Istituti comprensivi fuori dal territorio dell'Ambito.

ART. 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO - IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'accordo quadro avrà la durata di tre anni scolastici (aa.ss. 2025/26-2026/27 – 2027/28), a decorrere dalla firma dell'accordo, durante il quale potranno essere attivati i singoli contratti attuativi. Il primo contratto attuativo avrà inizio presumibilmente nei primi mesi dell'a.s. 2025/2026.

La durata dell'Accordo sopra indicata potrebbe essere inferiore, in ragione dell'utilizzo dell'intera somma prevista, ovvero superiore per consentire l'esaurimento dell'importo contrattuale relativo all'ultimo contratto attuativo.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'importo massimo stimato per la conclusione dell'accordo quadro ammonta a **€ 934.716,61 oltre Iva**, se ed in quanto dovuta, comprensivo del costo del personale impiegato, delle spese di gestione del servizio, delle assicurazioni, della fornitura del materiale, della dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio e di ogni altro onere inerente alle attività/prestazioni oggetto dell'accordo quadro.

Tale importo prevede il seguente monte ore:

Descrizione prestazioni	Stima n. ore/mese	Stima n. ore (27 mesi)	Costo orario	Costo manodopera	Comprensivo di costi gestione al 6%	totale i.c. al 5%
Educatori professionali (liv. D2)	n. 1400 circa in media	n. 37.800	€ 23,13	€ 874.314,00	€ 926.772,84	
Assistente Sociale (liv.D2)	N. 12	N. 324	€ 23,13	€ 7.494,12	€ 7.943,77	
Importo a base di gara					€ 934.716,61	€ 981.452,44

Il fabbisogno è stato stimato sulla base di una previsione della domanda degli alunni con disabilità in possesso della certificazione L. 104/92, art. 3, comma 3..

La stipula dei contratti ordinativi attuativi è subordinata alla disponibilità effettiva delle provviste finanziarie.

Il numero delle ore potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione, non prevedibile al momento attuale, stante la specificità del servizio strettamente connesso alla tipologia dell'utenza e alle specifiche procedure di accesso al medesimo.

L'importo a base di gara, iva esclusa, è costituito dal costo orario del servizio, comprensivo dei costi della manodopera moltiplicato per il numero di ore di intervento stimate per il periodo di valenza dell'accordo quadro.

Per il costo della manodopera, si prende a riferimento il costo orario al netto dell'indennità di turno, di cui alla tabella a valere su gennaio 2026, allegata al contratto collettivo vigente per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus/dd-30-del-14062024>.

In casi eccezionali, l'accordo quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, co. 11 del Codice; in tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Nel periodo di validità del contratto, l'Amministrazione potrà, altresì, proporre modifiche e integrazioni al contratto entro i limiti e secondo le modalità previste dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore dei servizi l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario è, pertanto, obbligato a svolgere le prestazioni descritte alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione nel predetto limite

L'appalto sarà finanziato con fondi del Piano Sociale di Zona

L'importo derivante dall'offerta per il presente servizio deve intendersi come plafond massimo da cui attingere per finanziare l'intervento programmato per tutta la durata

Si precisa che dall'analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli previsti nei singoli plessi scolastici e pertanto, non si rilevano rischi da interferenza; conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. Eventuali rischi, eventualmente presenti, potranno essere individuati e superati con misure di carattere organizzativo, che saranno concordate attraverso un apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento, sottoscritto da tutte le parti interessate prima dell'inizio del servizio e da allegare agli atti contrattuali. L'adozione di tali misure di carattere organizzativo non comportano nuovi costi per la gestione della sicurezza, ad eccezione di quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione dei tecnici della Ditta aggiudicataria alla redazione del verbale di cui sopra.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di Assistenza Specialistica agli alunni diversamente abili è finalizzato a:

- a. assicurare il diritto all'istruzione, favorire l'integrazione scolastica e la piena formazione della personalità degli alunni disabili nelle scuole;
- b. favorire la realizzazione di progetti integrati che rispondano a bisogni specifici dell'alunno nel contesto scolastico;
- c. favorire l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nella società, promuovendo lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno disabile nell'apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione.

Il Servizio si caratterizza per:

- flessibilità dell'intervento e delle prestazioni;
- articolazione dell'orario funzionale alle esigenze scolastiche ed ai ritmi di vita degli utenti;
- personalizzazione delle prestazioni nel rispetto della privacy.

Il Servizio comprende prestazioni di natura socio-educativa, come contemplate dall'art. 92 del regolamento regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii. e dall'art. 49 della Legge regionale n. 4/2010, attraverso l'impiego prevalente di educatori, fatta salva la possibilità di impiegare assistenti educativi con esperienza almeno triennale, nel rispetto della clausola di salvaguardia occupazionale, che - a titolo esemplificativo - dovranno provvedere a:

- definire e realizzare, in accordo con i docenti e con gli operatori del servizio di integrazione scolastica CAR. dell'ASL, il proprio piano di lavoro all'interno del piano educativo individualizzato;
- partecipare, se richiesto, a momenti di compresenza con i docenti titolari ed in particolare con l'insegnante di sostegno;
- partecipare alle riunioni di programmazione e verifica del piano individualizzato, ai gruppi H, ai consigli di classe nei casi in cui lo richieda l'autorità scolastica ovvero l'assistente sociale referente dei comuni dell'ambito;
- favorire le condizioni di raccordo tra scuola e territorio, favorendo la costruzione di una "rete" significativa tra le agenzie scolastiche, gli enti territoriali ed il terzo settore;
- fornire aiuto alla mobilità e deambulazione, fatta eccezione per l'assistenza di base garantita dal personale scolastico;
- collaborare alla realizzazione di attività finalizzate alla socializzazione del gruppo classe e comunque a tutte le attività ed i progetti proposti, comprese le escursioni, le uscite scolastiche, gli stage formativi, nel rispetto comunque del monte ore assegnato;
- attivare azioni finalizzate alla promozione dell'autonomia personale e sociale degli alunni diversamente abili, di sostegno alla relazione con coetanei ed adulti, anche attraverso attività educative all'interno di piccoli gruppi volte a sostenere la sfera della socializzazione;
- realizzare interventi finalizzati allo sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale, di educazione all'uso di strumenti protesici ed ausili;
- attivare interventi tesi a sostenere gli alunni diversamente abili nello svolgimento di programmi individuali e nella partecipazione ad attività motorie, teatrali, espressive programmate dalle singole scuole;
- a sostenere l'attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI

Comprende altresì il costante monitoraggio dei casi seguiti con l'osservazione periodica e sistematica anche al fine di rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo dello stato fisico, emotivo, psicologico e sociale dei minori così da poter segnalare prontamente l'evento o eventuali modificazioni agli altri operatori sociali e socio-sanitari interessati. Il monitoraggio si esplicherà con la compilazione di rapporti socio-informativi periodici sull'evoluzione delle condizioni globali dei minori e delle loro famiglie.

Gli operatori e l'impresa aggiudicataria devono garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone del nucleo familiare interessato all'intervento.

ART. 7 – SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del Servizio sono gli alunni con disabilità, con priorità di quelli in possesso della certificazione di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3, segnalati dal Servizio di Integrazione Scolastica del C.A.R. n. 5 dell'ASL - Dipartimento di Assistenza Riabilitativa Territoriale, residenti nei Comuni di Martina Franca e di Crispiano, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del territorio ed eventualmente quelle di altri Comuni limitrofi.

In particolare, le prestazioni da erogare a valere sulle risorse di cui Fondo per l'inclusione sociale che sarà eventualmente assegnato all'Ambito, saranno destinate agli alunni con disturbo dello spettro autistico

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La definizione delle modalità di espletamento del servizio, tra cui la quantificazione delle ore di prestazioni professionali spettanti per ciascun Istituto comprensivo, effettuata sulla base della frequenza degli alunni disabili cui è rivolto il servizio, è di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio per l'Ambito, d'intesa con gli organi scolastici e gli operatori CAR dell'ASL TA.

L'impresa aggiudicataria organizza il servizio sulla base di quanto dagli stessi comunicato e previsto nel presente capitolato e riportato nel progetto - offerta.

Il servizio dovrà essere assicurato, di norma, nei giorni feriali e nell'arco dell'orario abituale delle attività scolastiche, sulla base delle effettive esigenze del caso. Nel monte ore previsto rientrano anche le riunioni di équipe, le attività di programmazione e verifica.

L'impresa aggiudicataria individua un **Responsabile Tecnico di coordinamento** con specifica esperienza almeno triennale di servizio, garantendone la presenza continua nel territorio dell'Ambito, il quale costituirà il referente unico dell'intero appalto e manterrà contatti costanti con la stazione appaltante per il controllo dell'andamento del servizio.

L'impresa dovrà garantire la **pronta reperibilità** del proprio responsabile tecnico, il cui nominativo e recapito anche telefonico mobile sarà opportunamente comunicato all'avvio del servizio.

Il responsabile tecnico dovrà in particolare:

- coordinare le attività e verificarne puntualmente esiti e procedure;
- partecipare all'elaborazione del pei, nei tempi e nei modi stabiliti con i servizi e gli enti interessati;
- tenere contatti periodici con le istituzioni scolastiche;
- proporre le sostituzioni necessarie in modo tempestivo e con personale adeguato, concordandole con i servizi incaricati.

Il personale addetto al servizio di assistenza specialistica è tenuto a collaborare attivamente con ogni altro operatore impegnato sul caso.

Il personale dovrà spostarsi sul territorio dei Comuni di Martina Franca e Crispiano - ed eventualmente quello di Comuni limitrofi in caso di presenza di alunni diversamente abili ivi frequentanti le scuole dell'obbligo, all'uopo segnalati dal servizio socio-sanitario competente - con proprio mezzo e/o messo a disposizione dall'impresa appaltatrice, con impegno alla copertura assicurativa dei suddetti mezzi e dei terzi trasportati.

L'impresa appaltatrice è tenuta a garantire la continuità degli operatori individuati ed indicati all'avvio del servizio, limitando al massimo avvicendamenti ed ogni altro elemento di disfunzione.

Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente appaltante.

Gli operatori devono in ogni circostanza essere in numero adeguato alle richieste ed alla intensità dei bisogni e, comunque, non inferiori per numero a quelli necessari per l'espletamento del monte ore mensile assegnato.

Nella messa a regime del Servizio il numero complessivo degli educatori non potrà essere inferiore a **n. 20 unità, da** considerarsi come numero indicativo minimo poiché il numero complessivo degli educatori adibiti al servizio è dato esclusivamente dal totale delle esigenze espresse nei PEI, che rappresentano i singoli interventi che l'aggiudicatario del servizio è tenuto a realizzare, costituendo essi, nel loro insieme, l'oggetto specifico dell'appalto.

ART. 9 – CARATTERISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute, la documentazione relativa alla formazione, il rapporto di lavoro applicato, con riferimento all'aspetto economico, normativo, previdenziale e assicurativo.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni descritte, mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

In particolare, l'appaltatore deve mettere a disposizione il personale avente i requisiti idonei per lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste nel singolo PEI, tenuto conto di quanto previsto negli artt. 46 e 92 del citato regolamento regionale n. 4/2007 e all'art. 49 della L. R. 4/2010.

L'educatore deve essere in possesso altresì di un'esperienza documentata almeno triennale nei

servizi educativi e di cura dei minori.

Il **responsabile tecnico di coordinamento** deve essere in possesso di laurea in Servizio Sociale almeno triennale, con esperienza di servizio almeno triennale.

L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì, per accertate particolari esigenze riabilitative degli alunni, come indicate dal servizio CAR dell'ASL, a mettere a disposizione operatori con **specifiche competenze e specializzazioni**.

In particolare potranno essere richieste le seguenti specializzazioni:

- **Conoscenza e utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa**
- **Conoscenza e utilizzo metodo ABA**

L'impresa dovrà fornire l'elenco nominativo e la qualifica degli operatori in forza, e per ciascuno di essi, la qualificazione ed il curriculum vitae, comprensivo degli studi, delle attività formative - professionali, che metta in evidenza anche le esperienze lavorative nello specifico settore oggetto del presente appalto.

L'impresa dovrà farsi carico, anche in sede di gara, di dimostrare, con idonee certificazioni, l'esperienza di servizio propria e degli operatori proposti.

Essa dovrà garantire la continuità di presenza del personale impiegato per lo svolgimento del servizio e che le assenze, a qualsiasi titolo, dello stesso siano sostituite da operatori in possesso degli stessi titoli di quelli sostituiti.

L'impresa dovrà impegnarsi a svolgere corsi di aggiornamento al proprio personale, in modo autonomo o partecipando ad iniziative analoghe promosse dai Comuni dell'Ambito e da altri Enti pubblici.

L'Ente appaltante – quale Comune capofila dell'Ambito territoriale n. 5 - potrà richiedere la partecipazione degli operatori della impresa aggiudicataria ad iniziative formative organizzate anche di concerto con l'ASL. Resta inteso che il costo degli operatori per le ore dedicate alla formazione tenuta dall'Ente appaltante è a carico dell'impresa aggiudicataria.

Gli operatori dell'impresa dovranno partecipare agli incontri programmati dalla responsabile del Servizio per l'Ambito, finalizzati al coordinamento degli interventi, alla verifica dei progetti di intervento predisposti e ad assicurare metodologie di lavoro omogenee fra gli operatori dell'area educativa.

L'Ente appaltante potrà in qualsiasi momento richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei titoli nonché la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa.

ART. 10 - CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori. Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono allegati alla documentazione di gara.

In considerazione delle nuove condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

In applicazione dell'art. 57, D.Lgs. 36/2023 ogni operatore economico partecipante alla procedura di gara e l'aggiudicatario sono tenuti a garantire, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

L'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende realizzare i predetti impegni.

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti anche con le modalità di cui all'articolo 110, D. lgs. 36/2023 solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57, D.Lgs. 36/2023.

In particolare, ogni operatore partecipante alla procedura si impegna al ripristino nel nuovo contratto del medesimo inquadramento giuridico nonché dei livelli contrattuali/stipendiali/orari e di anzianità attualmente goduti dai dipendenti.

ART. 11 – PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA'

Il **Responsabile Tecnico di coordinamento**, all'avvio degli interventi per ciascun anno scolastico, in considerazione delle specifiche esigenze prospettate nei PEI degli alunni, dovrà formulare una dettagliata proposta di programmazione per la esecuzione del servizio, in linea con le indicazioni contenute nel presente capitolato e nel progetto-offerta presentato in sede di gara, proponendo anche soluzioni autonomamente elaborate, purché non difformi dalle stesse e concordate con l'Ufficio di Piano dell'Ambito Martina Franca - Crispiano.

L'Ente appaltante accerta il puntuale e regolare adempimento dell'attività appaltate, valutando la qualità delle prestazioni degli operatori dell'impresa appaltatrice rispetto agli obiettivi del servizio ed agli impegni assunti con il presente capitolato.

Al Responsabile del Servizio per l'Ambito compete l'indirizzo ed il controllo delle attività, d'intesa con il responsabile tecnico dell'impresa aggiudicataria, e la vigilanza sulle attività espletate dagli operatori.

Nel caso si verificassero inadempienze di singoli operatori l'Ente informerà l'impresa aggiudicataria perché adotti i provvedimenti necessari.

L'impresa aggiudicataria dovrà adottare criteri valutativi per la misurazione della qualità e del gradimento del servizio ed avrà l'onere di predisporre la **Carta dei Servizi**.

L'Ente appaltante, tramite l'Ufficio di Piano, si riserva di effettuare controlli di qualità con gli strumenti che riterrà opportuni, compresa la somministrazione di questionari di gradimento.

ART. 12 – ORARIO DI SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere svolto, di norma, nei giorni feriali nell'arco dell'orario abituale delle lezioni/attività didattiche e del calendario scolastico.

Gli orari sono definiti, comunque, all'avvio del servizio di comune accordo con il responsabile comunale del Servizio ed il Dirigente scolastico o suo vicario, tenendo conto di eventuali necessità particolari del singolo alunno.

In caso di assenza dell'alunno, l'operatore rimane a disposizione della Scuola per attività compatibili con il proprio ruolo.

L'Appaltatore si obbliga a far predisporre i **fogli firma** degli Operatori addetti al servizio che dovranno essere dagli stessi firmati in occasione di ogni singola prestazione giornaliera.

I suddetti fogli firma andranno conservati dagli Operatori, e dovranno contenere:

- orario di entrata/uscita con firma giornaliera (leggibile) apposta dall'operatore all'inizio e al termine del servizio;
- controfirma, giornalmente, per la convalida dell'orario di servizio svolto, apposta a fianco di quella dell'operatore, dall'insegnante della classe in cui il servizio viene prestato.

Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura mensile e costituirà documento utile per il calcolo delle ore prestate e da fatturare nel mese, nonché ai fini del controllo.

ART. 13 – ASSENZE E SOSTITUZIONI

Al fine di garantire la qualità del Servizio l'impresa aggiudicataria è obbligata, in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del proprio personale, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio assunto, adeguandosi peraltro alle eventuali

disposizioni dell'Ente.

L'impresa aggiudicataria adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del proprio personale, fornendo all'Ente appaltante le necessarie indicazioni e comunicando rapidamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi.

Al fine di garantire uniformità e continuità delle prestazioni, l'impresa si impegna a fornire di norma lo stesso personale. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono a carico dell'aggiudicatario.

La ditta deve, inoltre, garantire la tempestiva sostituzione degli operatori che, a giudizio motivato della Stazione Appaltante, siano ritenuti inadeguati allo svolgimento del servizio.

Per il personale utilizzato nei casi di sostituzione l'aggiudicatario dovrà trasmettere le informazioni di cui al precedente art. 7 con riguardo ai titoli posseduti e al contratto di lavoro applicato.

ART. 14 – ULTERIORI PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

L'impresa si obbliga ad osservare per tutti i propri operatori impiegati, le norme e le prescrizioni dettate dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza e quant'altro previsto a favore dei lavoratori stessi, assicurando il rispetto dei minimi contrattuali, nonché delle prescrizioni e degli accordi contrattuali e sindacali vigenti.

Il personale incaricato all'espletamento dei servizi dovrà:

- mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli assistiti e nei confronti del personale di ruolo dell'Ente appaltante;
- evitare di prendere ordini da estranei nell'esecuzione del servizio e astenersi dal chiedere e/o ricevere compensi e regalie;
- possedere capacità psico-fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento dei servizi richiesti;
- essere munito di tesserino di riconoscimento vidimato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- essere di pieno gradimento all'Ente, il quale ha insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento degli operatori non ritenuti idonei.

In particolare, per quanto più possibile, il personale assegnato non dovrà essere soggetto a rotazioni frequenti, al fine di meglio garantire la continuità dei servizi erogati. L'impresa, a tale riguardo, si impegna a mantenere stabilità del rapporto tra operatore ed alunno al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia. L'Ambito territoriale si riserva di chiedere al gestore la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con il minore diversamente disabile assistito.

Il personale tutto dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza dei minori e delle loro famiglie, al fine di uniformarsi a tali esigenze di riservatezza.

Il personale che, nell'espletamento del servizio, dovesse venire a conoscenza di fatti di particolare emergenza o necessità che riguardino i minori, dovrà darne comunicazione al Responsabile del Servizio per l'Ambito o al servizio sociale comunale referente perché possa tempestivamente intervenire.

E' a carico dell'impresa appaltatrice ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro.

All'Ente appaltante è riconosciuto il diritto di contestare eventuale infrazioni lesive dei diritti dei lavoratori.

L'Ente appaltante rimane comunque del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente.

E' fatto obbligo alle imprese partecipanti alla gara di precisare nell'offerta di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

L'Ente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa al personale dipendente dell'impresa appaltatrice, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto.

L'impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni alle persone ed alle cose che potessero

derivare al Comune di Martina Franca – capofila Ambito n. 5 - per responsabilità proprie o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, tenendo perciò sollevato ed indenne l'Ente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa da chiunque.

L'impresa aggiudicataria è, inoltre, responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e delle passività in cui l'Ente dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi a suo carico e al personale dipendente.

I rapporti con gli utenti dovranno essere sempre improntati alla massima correttezza, nel pieno rispetto della dignità e dell'integrità della persona. Il personale garantirà il mantenimento del segreto su fatti e circostanze relativi agli utenti dei quali abbia notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione dello stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, è la dott.ssa Maria Rosaria Latagliata, Funzionaria EQ in servizio presso il Settore V – Servizi alla persona del Comune di Martina Franca.

Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Franco Scialpi.

ART. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI

È previsto il controllo sul regolare svolgimento del servizio

sia in itinere, che al termine, al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio ed i risultati conseguiti durante tutte le fasi del progetto presentati in sede di gara, nonché il livello di qualità dei servizi e sarà effettuato con le secondo il programma di controlli e la modulistica di controllo costituita da *check list* specifica da approvarsi con formale atto dirigenziale.

Nel caso in cui l'Appaltatore non renderà possibili i predetti sopralluoghi e/o verifiche, si avrà l'automatica risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è obbligato a fornire, entro un congruo termine, ai referenti dell'Ufficio ogni informazione e documentazione attinente il servizio, nonché a trasmettere le relazioni mensili sullo stato di attuazione del servizio, precisando il numero di utenti frequentanti con la descrizione degli interventi effettuati per ciascuno di essi.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a fornire, in un congruo termine, alla scadenza di ciascun contratto attuativo, la relazione sul servizio svolto nel periodo di riferimento.

La valutazione dei risultati del programma e dello svolgimento dell'attività è rimessa al RUP sulla base delle verifiche e controlli effettuati dal direttore/direttrice dell'Esecuzione, sulla base della documentazione pervenuta.

L'Appaltatore dovrà, altresì, predisporre un sistema di rilevazione periodica delle prestazioni svolte e dei risultati raggiunti anche al fine di consentire all'Ambito Territoriale la somministrazione di questionari per la *customer satisfaction* e la *Job satisfaction*, rispetto all'adeguatezza organizzativa-funzionale di ogni singolo servizio.

Qualora dalle verifiche del servizio vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi, e queste siano contestate dall'Ambito Territoriale TA/5 con lettera di invito a rimuoverle immediatamente, l'Appaltatore dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l'Amministrazione provvederà ad applicare le penali previste dal presente capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.

ART. 17 – ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

L' Appaltatore si impegna a:

- prevedere nell'ambito dell'accordo quadro l'attività di comunicazione sociale, gestione del profilo e dei social media aggiornamento del sito di progetto nel quale verranno riportate tutte le attività progettuali;
- predisporre il Piano di comunicazione sociale (comunicati stampa o altre iniziative di pubblicizzazione del servizio) di concerto con l'Ambito Territoriale TA/5 relativo alle attività (materiale promozionale progetto cartaceo e online, manifesti, profilo FB dedicato e pagina Instagram condivisa con l'Ambito Territoriale, logo ed immagine coordinata di progetto, evento di presentazione iniziale e finale, di risultati, comunicati periodici ad ogni inizio attività nuove, conferenza stampa iniziale e in itinere per presentazione risultati, da elaborare periodicamente, pubblicazione di progetto al termine del primo anno di dalla partenza, ecc...);
- inserire su qualsiasi documentazione attinente il servizio (carta intestata, *dépliants*, comunicati stampa, ecc.) il logo dell'Ambito Territoriale o di altro intervento/finanziamento appositamente individuato, nonché il logo del servizio

ART. 18 – CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, si determini una variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del servizio, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'aggiudicatario e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 19 – ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Il perfezionamento del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente accordo quadro, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La presentazione dell'offerta e la stipulazione dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'appaltatore si impegna a fornire, prima dell'inizio dell'attività, l'elenco nominativo dei soggetti che saranno impiegati nel servizio, specificando, per ciascuno, luogo e data di nascita, qualifica professionale e modalità di prestazione del servizio, nonché le copie dei contratti di lavoro o, in alternativa, le comunicazioni UNI LAV;

L' Appaltatore si impegna:

- a farsi carico di tutte le spese relative e conseguenti all'accordo quadro e ai contratti attuativi al

contratto, ove presenti, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria;

- farsi carico di qualunque altro onere connesso alla gestione del servizio;
- ad eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato e senza riserva alcuna;
- a garantire che l'organico, per tutta la durata dell'accordo quadro, risulti per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di offerta, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
- in caso di sostituzioni, in pendenza dell'espletamento del servizio, di alcune unità del personale impegnato per giustificati motivi, l'Affidatario dovrà far pervenire, almeno 5 gg. prima dell'effettiva sostituzione - salvo per casi di forza maggiore - apposita comunicazione indicante i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire, il nuovo elenco del personale da impiegare per l'espletamento del servizio; tale sostituzione sarà resa operativa esclusivamente a seguito di formale consenso espresso dall'Ambito Territoriale TA/5, salvo i casi di urgenza (malattia o grave impedimento dell'operatore) nei quali l'affidatario dovrà tempestivamente comunicare la temporanea sostituzione a mezzo mail agli indirizzi di posta elettronica indicati dall'Ambito Territoriale. Qualora l'Amministrazione ravvisi motivi ostativi alla sostituzione potrà negarne il consenso. Nel caso di sostituzione effettuata senza il detto consenso, la stessa dovrà essere revocata con l'eventuale applicazione di una penale di cui all'art. 21 del presente capitolato. L'Ambito Territoriale TA/5 si riserva la facoltà di chiedere al/ai soggetti affidatari la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l'Affidatario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. L'Ambito Territoriale TA/5 si riserva, altresì, la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione del contratto, copia della documentazione comprovante la corretta corresponsione dei salari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il personale e/o di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli uffici competenti;
- a vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- ad assumere il compimento dei servizi/prestazioni per anni quattro dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro o comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale, relativo all'ultimo contratto attuativo, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio impegnando personale regolarmente assunto a norma di legge;
- a svolgere il servizio in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, e/o il Terzo Settore e/o le Agenzie Socio-Educative del territorio;
- a comunicare tempestivamente all'Ambito Territoriale TA/5 ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a stipulare polizze assicurative che coprano i seguenti rischi, esonerando il Comune di Martina Franca da ogni responsabilità al riguardo:
 1. Responsabilità civile verso terzi (RCT) corredata della Garanzia di "Rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Martina Franca, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio per un massimale pari a: € 1.500.000,00. Tale polizza dovrà coprire:
 - a. la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'impresa/soci lavoratori, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;

- b. la responsabilità civile incombente sull'appaltatore per danni indiretti.
2. Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro/soci lavoratori (RCO), corredata della Garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Martina Franca, con un massimale di garanzia pari a € 1.500.000,00, a copertura della responsabilità civile prestatori d'opera personale dei dipendenti dell'impresa/soci lavoratori.

Le suddette polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'aggiudicatario all'Ente Appaltante prima della stipula dell'Accordo Quadro. Le quietanze relative al pagamento delle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune di Martina Franca alle relative scadenze.

In alternativa alla stipula delle polizze assicurative RC sopra riportate, l'Appaltatore potrà dimostrare il possesso di polizze RC già attivate, aventi le stesse caratteristiche qui richieste. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alle stesse polizze, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche lo specifico servizio svolto per conto del Comune di Martina Franca.

ART. 20– SUBAPPALTO

Il servizio oggetto del presente capitolato è da intendersi unico e inscindibile. È fatto dunque divieto di cedere o di subappaltare anche parte del servizio sotto pena di risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni.

ART. 21– MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà all'Affidatario l'importo fissato nei contratti attuativi su presentazione di regolare fattura elettronica che indichi il periodo in cui sono state svolte le prestazioni di riferimento e le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato anche non in via esclusiva all'appalto in questione.

Il corrispettivo mensile per la fornitura del servizio oggetto del presente capitolato, sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria, secondo il piano finanziario presentato e le ore complessivamente prestate nel mese di riferimento.

Il pagamento avverrà in seguito alla presentazione contestuale di:

- fattura elettronica;
- relazione sull'attuazione del progetto con riferimento a ciascun utente preso in carico e al periodo oggetto della fattura ;
- elenco dei fruitori delle prestazioni con indicazione del numero delle prestazioni svolte e degli accessi effettuati per ogni utente;

Le fatture elettroniche, da inviare tramite piattaforma SDI, dovranno essere trasmesse al Comune di Martina Franca, Codice fiscale: 00280760737. Partita IVA: 00280760737, Settore V – Servizi alla persona, Codice Univoco Ufficio CO1D2M

Tutta la documentazione sopra menzionata, finalizzata alla conseguente liquidazione della fattura, sarà sottoposta al controllo dei referenti amministrativi e sociali dell'Ufficio.

La stazione appaltante provvede al pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, in quanto la procedura di liquidazione è condizionata all'accertamento della conformità del servizio; eventuali contestazioni ed irregolarità, formalmente contestate, sospenderanno tale termine.

In conformità all'art. 11, c. 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'accordo quadro.

La mancanza o il ritardo degli adempimenti di cui sopra da parte dell'Ente aggiudicatario comporterà l'impossibilità da parte dell'Amministrazione ad ottemperare alle necessarie procedure contabili e detta inadempienza sarà addebitata esclusivamente all'Ente aggiudicatario che non avrà nulla a che pretendere dall'Amministrazione.

ART. 22 – CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

I contratti attuativi dell'accordo quadro saranno redatti in conformità al presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b) D. lgs. 36/2023 ai contratti attuativi dell'accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al medesimo articolo.

I Contratti Attuativi, predisposti e sottoscritti digitalmente dal Committente, verranno inviati a mezzo pec all'appaltatore che - entro 10 giorni dal ricevimento - dovrà provvedere:

- al pagamento dell'imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall'art. 3 del D.P.R. 642/1972;
- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;
- all'invio dello stesso a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it I Contratti attuativi si perfezioneranno al momento del ricevimento da parte del Committente del file nel formato pdf sottoscritto dall'appaltatore per accettazione.

ART. 23 – INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di ritardo (per ogni giorno di ritardo) e inadempimento nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto attuativo, salvo l'ulteriore addebito delle spese per porre rimedio ai disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno.

Prima di procedere all'applicazione di penali, il Comune contesterà al soggetto aggiudicatario l'addebito, assegnando un termine, mai superiore a dieci giorni naturali e consecutivi (dalla data del ricevimento), per presentare le proprie controdeduzioni; la penale verrà senz'altro applicata se entro il predetto termine, il soggetto aggiudicatario non avrà fornito giustificazioni, ovvero qualora le stesse siano ritenute insufficienti di fronte alle evidenze constatate. Le contestazioni, e le diffide ad adempiere, saranno inoltrate con pieno effetto per raccomandata A.R e/o PEC.

Si procederà al recupero della penality, da parte dell'Ambito Territoriale TA/5, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento di liquidazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Si applicano gli artt. 122, 123 e 124 del D.lgs. 36/2023.

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice Civile per i casi di inadempimento, costituiscono motivo per la risoluzione - in via meramente esemplificativa e comunque non esaustiva - le seguenti fattispecie:

- a) Cessione del contratto.
- b) Mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti

dalla normativa vigente in materia.

- c) Interruzione o sospensione non motivata del servizio non dipendenti da cause di forza maggiore.
- d) Episodi di frode o grave negligenza nell'espletamento del servizio.
- e) Sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dagli utenti).
- f) Utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni del contratto.
- g) Mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010.
- h) Utilizzo improprio di qualsivoglia notizia/dato di cui l'aggiudicatario è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati.
- i) Reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio.
- j) Mancato rispetto del CCNL con riferimento ai minimi retributivi da corrispondere agli operatori.
- k) mancata acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento del servizio entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite racc. a.r. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite secondo quanto previsto dall'art. 123 D.lgs. 36/2023 e del relativo Allegato II.14.

ART. 25 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio, ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dall'Ambito Territoriale TA/5, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito. In tal caso il maggior onere finanziario farà carico all'impresa aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 26 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla presente procedura si applicherà il "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679" (di seguito GDPR 2016/679), ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello stesso, e ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).

Si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente procedura;
- b) il conferimento dei dati si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla procedura, deve rendere la documentazione richiesta

dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

- c) l'eventuale rifiuto di fornire quanto richiesto comporterà l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'iscrizione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell'Amministrazione interessato nel procedimento e gli eventuali componenti esterni della commissione valutatrice delle domande;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- e) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Ambito Territoriale TA/5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ambito Territoriale TA/5. Il responsabile del trattamento dei dati personali, nell'ambito del procedimento amministrativo cui il presente capitolato si riferisce, è il Dirigente del Settore V – Servizi alla Persona.

Questa Amministrazione, considera l'Appaltatore - nella persona del legale rappresentante - responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del servizio di cui trattasi.

ART. 27 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' espressamente escluso il ricorso al collegio arbitrale, rimandando la soluzione di vertenze al giudice ordinario. Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato, fra l'Ambito Territoriale TA/5 e la ditta aggiudicataria, il Foro esclusivo competente sarà quello di Taranto.

Ai sensi dell'art. 213, c. 2 del D.lgs. 36/2023 si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 28 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."*;

- le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

LA RUP
Dott.ssa Maria Rosaria Latagliata